

(N. 1165)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Sanità**

(MARIOTTI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

e col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MAGGIO 1965

Obbligo dei medici chirurghi di denunciare i casi di intossicazione da antiparassitari

ONOREVOLI SENATORI. — Il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 29 aprile 1964, ha rilevato la necessità di attuare nel miglior modo possibile, attraverso un continuo controllo sanitario sulle modalità di impiego degli antiparassitari, la prevenzione delle intossicazioni derivanti dal loro uso improprio in agricoltura, ed ha espresso il voto che sia opportuno rendere obbligatoria per legge la denuncia al Medico provinciale da parte dei sanitari dei casi di sospetta intossicazione da antiparassitari.

Questo Ministero condividendo l'avviso del Consiglio superiore di sanità ha predisposto l'unito disegno di legge. L'obbligo di

denuncia, previsto all'articolo 1, a carico dei medici chirurghi, darà la possibilità a questo Ministero ed al Medico provinciale di avere un esauriente quadro statistico sull'uso degli antiparassitari e sugli inconvenienti cui danno luogo per adottare tempestivamente, nell'ambito delle proprie competenze, quei provvedimenti di prevenzione, che di volta in volta saranno necessari in rapporto al sempre più rapido diffondersi in agricoltura degli antiparassitari.

Il provvedimento riveste carattere di urgenza in quanto sarebbe opportuno che divenisse operante prima dell'inizio della prossima annata agraria.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Ferme restando le disposizioni dell'articolo 365 del Codice penale e dell'articolo 4 del Codice di procedura penale, l'esercente la professione di medico chirurgo ha l'obbligo di denunciare al Medico provinciale ogni caso, anche sospetto, di intossicazione da antiparassitari, entro due giorni da quello in cui ne sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua professione.

Nella denuncia dovranno essere indicati:

a) prenome e cognome, domicilio e professione della persona o delle persone intossicate;

b) il prodotto che ha determinato l'intossicazione, le circostanze nelle quali l'intossicazione si è verificata e lo stato clinico della persona o delle persone intossicate.

Art. 2.

L'esercente la professione di medico chirurgo che viola le disposizioni previste dal precedente articolo 1 è punito con l'ammenda da lire 3.000 a lire 9.000.